



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 02/05/2022

OGGETTO:

Imposta Municipale Unica (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Sì
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Giust.
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Giust.
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	Giust.
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Sì
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	
7	
Totale Assenti:	
4	

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Dr. Giorgio Rinaldi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

- premesso che l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 s.m.i., “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 s.m.i., a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano in vigore, e ha previsto l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinandone il relativo regime impositivo;
- rilevato che la “nuova” Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della richiamata legge di bilancio 2020;
- richiamato in particolare il comma 751 del citato articolo 1, che prevede l'imponibilità ai fini IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, limitatamente ai soli anni 2020 e 2021 e quindi esenti a decorrere dal 2022;
- visto l’articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 s.m.i. “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede la riduzione al 37,5 per cento dell’imposta municipale propria «... per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia...». Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;
- richiamati inoltre il decreto legge 21 ottobre 2021, n.146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come convertito in legge, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che in tema di IMU dispone che, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;
- ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2022, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- Visto:
 - l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione «...le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...»;
 - l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 s.m.i., il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. (legge finanziaria 2007), il quale prevede che gli enti locali deliberino «...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...»;

- evidenziato ancora che, ad oggi, le disposizioni di cui ai commi 756 e 757 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 non risultano attuabili, per cui – come chiarito nella Risoluzione n.1/Df del 18 febbraio 2020 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” – i Comuni non devono attendere l’emanazione di decreto ministeriale che approvi il prospetto delle aliquote, atteso che alla data odierna il D.M. previsto non è stato emanato;
- visto il nuovo "Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 13 agosto 2020;
- rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 756, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni devono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ancora emanato, per cui possono ancora essere adottate aliquote diversificate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i.;
- richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 21 aprile 2021, con la quale sono state approvate le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria l'anno 2021;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato dapprima prorogato al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, e poi al 31 maggio 2022 con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022;
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;
- visto il “Regolamento di contabilità”;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

con votazione che espressa per alzata di mano:

- Presenti: 7
- Favorevoli: 7
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

3. di dare atto che, per quanto riguarda le aree fabbricabili, i valori medi di stima di tali aree, ai fini dell'applicazione dell'IMU, sono determinati in € 10,00 al mq.;
4. di disporre l'invio di questa deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i.;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2022, ai sensi dell'articolo 172 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., e che il quadro tariffario IMU come sopra approvato sarà automaticamente valido anche per gli anni successivi in assenza di successiva specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 s.m.i.;
6. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inherente all'oggetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è il responsabile del Servizio Tributi.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
 - riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
- con voti unanimi espressi per alzata di mano,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Parere di regolarità tecnica e amministrativa
(articolo 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)**

Parere di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

Torre Mondovì, lì 02/05/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
F.to Gianrenzo Taravello

**Parere di regolarità contabile
(articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)**

Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

Torre Mondovì, lì 02/05/2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì, li
05 MAG. 2022

Il Vice Segretario Comunale
F.toDr. Giorgio Rinaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

06 MAG. 2022

Torre Mondovì, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì, 06 MAG. 2022



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Rinaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Rinaldi".